

CAMB/2025/57 del 02/12/2025

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA REGOLAZIONE**

CONSIGLIO D'AMBITO

**OGGETTO: CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI COMPETENZA
DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE
NELL'ATTUAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3).
AGGIORNAMENTO PER GLI ANNI 2026 E 2027.**

IL PRESIDENTE
Caterina Bagni



CONSIGLIO D'AMBITO

Il giorno martedì 2 dicembre 2025 alle ore 14:30, il Consiglio d'Ambito si è riunito in modalità videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

N	RAPPRESENTANTE	CONSIGLIO LOCALE DI APPARTENENZA	CARICA	PRESENTE (P) ASSENTE (A)
1.	Bagni Caterina	Modena	Presidente	P
1.	Balboni Alessandro	Ferrara	Consigliere	A
1.	Bongiorni Matteo	Piacenza	Consigliere	P
1.	Montini Anna	Rimini	Consigliere	P
1.	Palli Valentina	Ravenna	Consigliere	A
1.	Petetta Giuseppe	Forlì Cesena	Consigliere	A
1.	Poluzzi Alessandro	Bologna	Consigliere	A
1.	Prandi Davide	Reggio Emilia	Consigliere	P
1.	Spina Aldo	Parma	Consigliere	P

OGGETTO: CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI COMPETENZA DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE NELL'ATTUAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3). AGGIORNAMENTO PER GLI ANNI 2026 E 2027.

Il Presidente Caterina Bagni assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23, recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

visti inoltre:

- l’art. 1, comma 527, della legge 205/2017, che ha assegnato all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- la Deliberazione 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, con cui ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3);
- la Deliberazione 387/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, così come modificata dalla Deliberazione 374/2025/R/RIF, con cui ARERA ha approvato obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;

premesso che il metodo tariffario rifiuti MTR-3 prevede la definizione da parte dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) di diversi parametri tecnici attraverso cui calcolare il valore dei costi efficienti e delle entrate tariffarie massime riconoscibili, ed in particolare:

- il comma 2.2 del MTR-3 identifica come *“il fattore di sharing dei proventi, il cui valore è determinato dall’Ente territorialmente competente nell’ambito dell’intervallo $[0,2;0,9]$ - in ragione del potenziale contributo dell’output recuperato al raggiungimento dei target europei”*;
- l’articolo 3 del MTR-3 prevede che il fattore **b**, sia quantificato dall’Ente territorialmente competente tramite la valorizzazione di due parametri (**γ_1** e **γ_2**), effettuata sulla base di valutazioni di *soddisfazione o non soddisfazione* in merito agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ed al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, in particolare:
 - il comma 3.1 dello stesso articolo impone che, in ogni ambito tariffario, al coefficiente **γ_1** sia assegnato un valore nell’ambito dell’intervallo $[-0,2;0]$, in caso di valutazione soddisfacente e nell’ambito dell’intervallo $[-0,4; -0,2]$, in caso di valutazione non soddisfacente;
 - lo stesso comma 3.1 impone che, in ogni ambito tariffario, al coefficiente **γ_2** sia assegnato un valore nell’ambito dell’intervallo $[-0,15;0]$, in caso di valutazione soddisfacente e nell’ambito dell’intervallo $[-0,3; -0,15]$, in caso di valutazione non soddisfacente;
 - il comma 3.2 prevede che il coefficiente **γ_2** possa assumere valori nell’intervallo soddisfacente qualora il macro-indicatore R1 “Efficacia dell’avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”, introdotto dalla Deliberazione ARERA n. 387/2023/R/RIF (RQTR) e integrata con le modifiche

apportate dalla deliberazione 374/2025/R/RIF, risulti in linea con il pertinente obiettivo di cui alla tabella 1 del comma 6.7 della RQTR;

- il comma 3.3 per le annualità 2026-2027 permette di attribuire valutazione soddisfacente al coefficiente γ_2 qualora il macro-indicatore R1 non sia inferiore a 0.85, in alternativa si ammette la valutazione soddisfacente anche laddove il valore di R1 calcolato con riferimento all'anno 2024 evidenzia nel biennio 2024-2025 il conseguimento degli obiettivi di miglioramento previsti dalla tabella 1 del comma 6.7 della RQTR;
- il comma 3.4 prevede che, in funzione dei valori γ_1 e γ_2 assegnati, il valore del parametro ρ_a sia determinato applicando la matrice di cui alla tabella ivi riportata;
- l'articolo 4 del MTR-2 prevede che l'ETC determini il valore del parametro ρ_a per la determinazione del limite di crescita alle entrate tariffarie, composto dai diversi coefficienti:
 - ρ_a tasso di inflazione programmata, definito da ARERA;
 - il coefficiente di **recupero della produttività α** , di competenza dell'ETC, che può essere valorizzato entro l'intervallo [0.1%; 0.5%] ed è dato dalla somma di X_{reg} e X_{com} , dove X_{reg} è determinato dall'ETC, mentre X_{com} corrisponde al valore offerto dall'aggiudicatario nel caso di affidamento tramite procedura competitiva ai sensi della 596/2024/R/RIF;
 - il coefficiente di **potenziamento del servizio K_a** , di competenza dell'ETC, che esprime gli obiettivi di consolidamento o miglioramento del servizio, che può essere valorizzato entro il limite del 7% ed è dato dalla somma di K_{reg} e K_{com} , dove K_{reg} è determinato dall'ETC, mentre K_{com} corrisponde al valore offerto dall'aggiudicatario nel caso di affidamento tramite procedura competitiva ai sensi della 596/2024/R/RIF;
- l'articolo 5.3 prevede la possibilità per l'ETC di valorizzare un ulteriore coefficiente per la determinazione del parametro ρ_a : il **CRIa** che tenga conto dei maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva nel biennio 2022-2023 e non intercettati nella precedente predisposizione;
- l'articolo 5 del MTR-3 prevede che l'ETC determini il coefficiente di potenziamento del servizio **K_{reg}** secondo le opzioni da 0% a 7% previste dalla matrice di cui all'articolo 5.2;
- l'articolo 6 del MTR-3 prevede che l'ETC determini il coefficiente di recupero di produttività **X_{reg}** secondo le opzioni da 0,1% a 0,5% previste dalla matrice di cui alla lettera 6.2.b);
- l'articolo 30.1 del MTR prevede che l'ETC provveda alla determinazione dei parametri di propria competenza con procedura partecipata dal gestore;

ritenuto che l'Agenzia, in qualità di ETC, debba procedere alla valorizzazione di detti coefficienti secondo criteri di raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale e sostegno all'economia circolare, di tutela dell'utenza, e di garanzia dell'equilibrio

economico delle gestioni dando particolare importanza rispettivamente a:

- sostenere gli sforzi per il raggiungimento degli obiettivi tramite una adeguata attribuzione dei parametri γ_1 , γ_2 , b , nonché dei macro-indicatore R1 e R2 collegati ai risultati ottenuti di raccolta differenziata e recupero di materia;
- privilegiare i risultati conseguiti dai gestori nel riutilizzo e recupero di materia rispetto a quelli della raccolta differenziata, in linea con gli obiettivi euro-unitari;
- assicurare a favore dell'utenza l'adeguata quantificazione dello sharing dei ricavi conseguiti;
- garantire, ove necessario per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, una congrua valorizzazione dei coefficienti sottostanti il limite alla crescita basata sul criterio dell'evidenza contabile;
- garantire la partecipazione del gestore alla definizione dei parametri;

considerato che:

- la valorizzazione dei coefficienti deve essere condotta, ai fini della predisposizione delle Entrate Tariffarie dei PEF 2026/2027 con riferimento ai risultati ottenuti nell'annualità 2024 (e 2025 se disponibili), come previsto dall'impostazione complessiva dei costi efficienti dell'anno (a-2) riconosciuti dalla regolazione ARERA;
- i risultati di raccolta differenziata dell'anno 2024, da utilizzare per la valorizzazione del parametro γ_1 , sono stati approvati dalla Regione Emilia-Romagna con Determinazione Dirigenziale n. 12262 del 26/06/2025;
- è ancora in corso l'acquisizione da parte dell'ETC della raccolta dati relativa ai costi del servizio dell'anno 2024 e dei fabbisogni standard del servizio per l'anno 2024, necessari per l'individuazione del quadrante della matrice degli schemi regolatori che definisce i coefficienti K_{reg} e X_{reg} ;

richiamata la nota PG/AT/8642 del 11 settembre 202 con cui l'Agenzia ha trasmesso ai gestori un documento contenente le proposte dei criteri di valorizzazione dei parametri di competenza richiedendo eventuali osservazioni;

valutate le risposte pervenute dai gestori medesimi conservate agli atti dell'Agenzia;

ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento dei criteri utilizzati per la definizione dei parametri di competenza dell'ETC approvati con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 114 del 18/12/2023 per il secondo semiperiodo regolatorio di applicazione del MTR-2, prevedendo:

- di considerare i nuovi obiettivi di RD% previsti dal nuovo Piano Regionale Rifiuti e

Bonifiche (PRRB 2022-2027) quali valori soglia tra “soddisfacente” ed “non soddisfacente” per il coefficiente γ_1 , in particolare, determinando gli obiettivi 2024 come interpolazione dei valori degli obiettivi al 2020 del precedente Piano con gli obiettivi al 2025 del nuovo, suddivisi per aree omogenee;

- la verifica di attribuzione del valore del coefficiente γ_2 , in funzione del risultato ottenuto del macro-indicatore R1;
- di adottare ai sensi del RQTR il medesimo valore dei macro-indicatori R1 e R2 per bacino gestionale o, qualora previsto, per bacino che presenta PEF unitario;
- determinare i valori assunti dai macro-indicatori R1 e R2 mediante la compilazione, da parte dei gestori, di uno specifico format di raccolta dati predisposto attendendosi alle logiche di calcolo indicate da ARERA ai sensi del RQTR;
- determinare i costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio mediante la compilazione, da parte dei gestori, del suddetto format per il calcolo dell'indicatore Ha introdotto dalla Deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF, per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata;
- che il calcolo del fattore di sharing dei proventi b , ai sensi del MTR-3 dipendente dai coefficienti γ_1 e γ_2 , sia sviluppato attraverso una combinazione lineare dei due valori, con attribuzione di un maggior peso relativo a γ_2 ; nello specifico applicando a γ_2 un peso pari a 0.65 per il 2026 e pari a 0.7 per il 2027, e applicando a γ_1 un peso pari a 0.35 per il 2026 e pari a 0.3 per il 2027;
- di dettagliare criteri e modalità per la quantificazione del coefficiente **Kreg**, in particolare individuando:
 - stato della gestione;
 - obiettivi;
 - attività ammesse per il conseguimento degli obiettivi;
 - efficienza economica della gestione (come da formula ARERA);
 - valorizzazione in funzione dei costi sottesi;
- di confermare i criteri e modalità per la quantificazione del coefficiente **Xreg** già individuati e approvati con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 114 del 18/12/2023;
- di dettagliare le condizioni previste per il riconoscimento del coefficiente **CRI**, e di confermare i criteri per la definizione degli eventuali relativi costi incentivanti di natura previsionale **COI** estendendoli anche alla definizione dei **COnew**;

considerata la necessità, al fine di elaborare le proposte di determinazione delle Entrate Tariffarie per ciascun bacino tariffario ai sensi del metodo MTR-3 per il primo semiperiodo regolatorio 2026-27:

- di approvare i criteri elaborati dalla struttura tecnica dell'Agenzia per il calcolo dei parametri e dei coefficienti di competenza dell'ETC, contenuti nel documento allegato

alla presente;

- di recepire, attraverso le indicazioni operative che verranno fornite ai gestori del servizio, le eventuali ulteriori specifiche di calcolo fornite da ARERA in relazione ai diversi parametri;
- di demandare alla struttura tecnica dell'Agenzia l'effettuazione del calcolo dei diversi parametri e coefficienti e la conseguente approvazione dei valori da essi risultanti, a seguito dell'ottenimento di tutte le informazioni e dati necessari;

ribadito che, ai sensi dell'art. 4.6 della Deliberazione 397/2025/R/RIF del 5 Agosto 2025, le entrate tariffarie determinate ai sensi dell'MTR-3 sono considerate come valori massimi, pertanto la definizione dei parametri di cui alla presente deliberazione non comporta modifiche ai contratti con cui, annualmente, il risultato ottenuto dall'applicazione del MTR-3 viene confrontato;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dalla Responsabile dell'Area Regolazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento tecnico, allegato alla presente deliberazione (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale, contenente i criteri per la definizione dei parametri e dei coefficienti di competenza dell'Ente Territorialmente Competente in applicazione del metodo MTR-3 per il primo semi- periodo regolatorio 2026-2027;
2. di demandare alla struttura tecnica l'integrazione dell'allegato succitato a seguito di eventuali ulteriori indicazioni operative che dovessero pervenire da parte di ARERA in relazione ai diversi parametri;
3. di demandare alla struttura tecnica dell'Agenzia l'effettuazione del calcolo dei diversi parametri e coefficienti e la conseguente approvazione dei valori da essi risultanti, a seguito dell'ottenimento di tutte le informazioni e dati necessari;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente;

Con separata ed unanime votazione, data l'urgenza, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. CAMB-57-2025-All_1-Criteri_parametri_ETC_MTR3.pdf.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO D'AMBITO N° 54 / 2025

**OGGETTO: CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI COMPETENZA
DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE
NELL'ATTUAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3).
AGGIORNAMENTO PER GLI ANNI 2026 E 2027.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI AREA
Firmato digitalmente da Stefano Miglioli

Bologna, 24/11/2025

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Caterina Bagni
Firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
Elisabetta Montanari
Firmato digitalmente

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Bologna, 02/12/2025